



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 28 aprile 2021 n.70

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 1 della Legge 17 marzo 1993 n.41;

Visto l'articolo 7 e l'Allegato dell'Accordo di cooperazione ed unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino reso esecutivo con Decreto 3 marzo 1993 n.34 ed entrato in vigore dall'1 aprile 2002;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.31 adottata nella seduta del 19 aprile 2021;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO

Art. 1

(Presupposti e riferimenti normativi comunitari)

1. In esecuzione delle disposizioni del Regolamento di Esecuzione (UE) n.2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del Regolamento (UE) N.952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n.2017/989 della Commissione dell'8 giugno 2017, dal Regolamento di esecuzione (UE) n.2018/604 della Commissione del 18 aprile 2018, dal Regolamento di esecuzione (UE) n.2019/1394 della Commissione del 10 settembre 2019, dal Regolamento di esecuzione (UE) n.2020/893 della Commissione del 29 giugno 2020, dal Regolamento di esecuzione (UE) n.2020/1727 della Commissione del 18 novembre 2020, dal Regolamento di esecuzione (UE) n.2020/2038 della Commissione del 10 dicembre 2020, della Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione del 13 dicembre 2019 relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione ed in conformità alle regole contenute negli Accordi in materia di scambi preferenziali tra l'Unione Europea e Paesi terzi, sono definiti i criteri per l'attribuzione della qualifica di "esportatore registrato".

Art. 2

(Attribuzione della qualifica di esportatore registrato)

1. La qualifica di esportatore registrato è conferita agli operatori economici con sede legale nella Repubblica di San Marino, che esportano nei paesi con i quali l'Unione Europea ha concluso accordi preferenziali che prevedono la figura dell'esportatore registrato, e che siano stati autorizzati alla compilazione della dichiarazione di origine su fattura dei prodotti che esportano, indipendentemente dal loro valore.
2. La qualifica di esportatore registrato è concessa dall'Ufficio Tributario su espressa domanda scritta dell'operatore economico secondo lo schema di cui all' Allegato al presente decreto delegato con la lettera A.
3. Nella richiesta trasmessa all'Ufficio Tributario l'esportatore attesta che:
 - effettua esportazioni a carattere regolare;
 - è in grado di presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'Autorità Doganale, il carattere originario delle merci da esportare;
 - conosce le regole d'origine applicabili sulla base degli Accordi preferenziali ed è in possesso di tutti i documenti giustificativi riguardo all'origine.
4. Al momento della richiesta dell'autorizzazione l'esportatore deve:
 - impegnarsi a redigere attestazioni di origine su fattura, unicamente per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e per le quali possiede, al momento dell'operazione, tutte le prove di origine e gli elementi contabili necessari;
 - assumersi la responsabilità totale in caso di uso improprio della dichiarazione di origine o dell'autorizzazione;
 - assumersi la responsabilità che la persona delegata, in seno all'impresa, della compilazione delle dichiarazioni di origine su fattura, conosca e sappia applicare le regole di origine;
 - impegnarsi a conservare tutti i documenti giustificativi per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data in cui la dichiarazione di origine è stata redatta;
 - impegnarsi a presentare all'Autorità Doganale gli elementi di prova di origine ai sensi delle disposizioni relative agli Accordi preferenziali conclusi dall'Unione Europea.
5. E' compito dell'Ufficio Tributario, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite in qualità di Autorità che rilascia l'autorizzazione, controllare regolarmente l'operatività degli esportatori registrati.

Art. 3

(Codice REX)

1. L'Ufficio Tributario attribuisce all'esportatore registrato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.
2. Il numero di autorizzazione contiene i seguenti dati:
 - Codice ISO Paese (SM) + suffisso REX + codice EORI.
3. Ottenuta l'autorizzazione, l'esportatore acquisisce la qualifica di esportatore registrato.
4. L'autorizzazione ha validità 12 mesi dalla data di rilascio e potrà essere rinnovata. La stessa potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora l'Ufficio Tributario riscontri che l'esportatore abbia abusato o abbia fatto un uso improprio dell'autorizzazione o qualora l'esportatore non sia in grado di fornire le garanzie previste per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.
5. Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali, nel caso di abuso o uso improprio dell'autorizzazione, oltre alla revoca dell'autorizzazione stessa, l'esportatore è punito, con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 15.000,00 (quindicimila/00) applicata dallo stesso Ufficio Tributario.

Art. 4
(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'inserimento della Repubblica di San Marino nell'attuale sistema informatico REX, il codice di cui all'articolo 3 verrà attribuito in modo manuale dall'Ufficio Tributario e verrà inserito e regolarizzato nel sistema informatico REX al perfezionamento di tutti gli adattamenti tecnici.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 aprile 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

**DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO
ai fini della registrazione degli esportatori degli Stati membri**

1. Nome e cognome, indirizzo completo e paese dell'esportatore, recapito, codice EORI.

2. Informazioni di contatto aggiuntive, compreso numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica, se disponibile (facoltativo).

3. Specificare se l'attività principale consiste nella produzione o nel commercio.

4. Descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci del sistema armonizzato (o dei capitoli se le merci oggetto degli scambi sono comprese in più di venti voci del sistema armonizzato).

5. Impegni che l'esportatore deve assumere

Il sottoscritto/ La sottoscritta:

- dichiara che i dati di cui sopra sono esatti;
- certifica che la registrazione non è mai stata revocata in precedenza; in caso contrario, certifica di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca;
- si impegna a redigere attestazioni di origine e altri documenti relativi all'origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci nel regime preferenziale in questione;
- si impegna a tenere una contabilità commerciale adeguata della produzione/fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale e a conservare tale contabilità per il tempo richiesto dal regime preferenziale in questione, per almeno cinque anni alla fine dell'anno civile in cui è stata compilata l'attestazione di origine;
- si impegna a comunicare immediatamente alle autorità doganali eventuali modifiche intervenute nei propri dati di registrazione dopo l'assegnazione del numero di esportatore registrato;
- si impegna a collaborare con le autorità doganali;

- si impegna ad accettare qualsiasi controllo in merito all'esattezza delle proprie attestazioni di origine o di altri documenti relativi all'origine, comprese verifiche contabili e visite dei propri locali effettuate dalla Commissione europea o dalle autorità degli Stati membri;
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione dal sistema qualora non soddisfi più le condizioni per l'applicazione del sistema degli esportatori registrati;
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione dal sistema qualora non intenda più utilizzare il sistema degli esportatori registrati.

.....
 Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione (1)

6. Consenso specifico, espresso previamente dall'esportatore dopo essere stato debitamente informato, alla pubblicazione dei propri dati personali sul sito web pubblico

Il sottoscritto/La sottoscritta è a conoscenza del fatto che le informazioni fornite nella presente domanda possono essere divulgate tramite il sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta accetta che tali informazioni siano pubblicate sul sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta può ritirare il proprio consenso alla pubblicazione di tali informazioni sul sito web pubblico inviando una richiesta alle autorità competenti responsabili della registrazione.

.....
 Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione (1)

7. Spazio riservato alle autorità doganali

Il richiedente è registrato con il seguente numero:

Numero di registrazione:

Data di registrazione:

Data di decorrenza della validità della registrazione:

Firma e timbro (1):

Informazioni

concernenti la protezione ed il trattamento dei dati personali inseriti nel sistema

1. Quando i dati personali contenuti nella presente domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati dalla Commissione europea, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
2. I dati personali contenuti nella domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati ai fini delle norme di origine dei pertinenti accordi commerciali preferenziali dell'Unione. Le norme di origine stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione costituiscono la base giuridica per il trattamento dei dati personali con riguardo alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato.
3. Le autorità doganali del paese in cui la domanda è stata presentata sono le responsabili del trattamento dei dati nel sistema REX.

L'elenco dei servizi doganali è pubblicato sul sito web della Commissione.

4. L'accesso a tutti i dati contenuti nella presente domanda è concesso tramite un nome utente e una password a tutti gli utenti nell'ambito della Commissione e delle autorità doganali degli Stati membri e della Norvegia, della Svizzera e della Turchia.
5. I dati di una registrazione revocata sono conservati nel sistema REX dalle autorità doganali degli Stati membri per dieci anni civili. Tale periodo decorre dalla fine dell'anno in cui la registrazione è stata revocata.
6. La persona interessata ha il diritto di accesso ai dati che la riguardano e che saranno trattati nel sistema REX e, se del caso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Le richieste di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono presentate alle autorità doganali degli Stati membri responsabili della registrazione e da esse trattate, come opportuno. Se l'esportatore registrato ha presentato domanda per esercitare tale diritto alla Commissione, questa inoltra la domanda alle rispettive autorità doganali degli Stati membri interessati. Se non ha potuto far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, l'esportatore registrato presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.
7. Le denunce possono essere indirizzate alle pertinenti autorità nazionali per la protezione dei dati. I dati di contatto delle autorità nazionali per la protezione dei dati sono disponibili sul sito web della Commissione europea, direzione generale della Giustizia: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).
Le denunce riguardanti il trattamento dei dati da parte della Commissione europea devono essere inviate al Garante europeo della protezione dei dati (European Data Protection Supervisor - EDPS) (<http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB>).

- (1) Se le domande per ottenere la qualifica di esportatore registrato o altri scambi di informazioni tra gli esportatori registrati e le autorità competenti dei paesi beneficiari o le autorità doganali degli Stati membri si effettuano mediante procedimenti informatici, la firma e il timbro di cui alle caselle nn. 5, 6 e 7 sono sostituiti da un'autenticazione elettronica.»